SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1597)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(CRAXI)

e dal Ministro delle Finanze

(VISENTINI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GORIA)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ROMITA)

e col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(ALTISSIMO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 DICEMBRE 1985

Conversione in legge del decreto-legge 6 dicembre 1985, n. 699, recante modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto-legge, di cui si chiede la conversione, risponde alla esigenza di aumentare il gettito dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui prodotti petroliferi nell'ambito della più ampia manovra che il Governo intende realizzare.

Tali aumenti, adottati con la forma del decreto-legge per la necessità tecnica di ottenerne la immediata applicazione al fine di evitare sottrazioni alla maggiore imposizione, sono previsti nell'articolo 1 e riguardano in particolare:

la benzina, per la quale gli oneri fiscali aumentano di lire 95 al litro, di cui lire 14,49 per IVA dovuta sull'aumento del prezzo di vendita che passa per la benzina super da lire 1.305 a lire 1.400 al litro e per la benzina normale che passa da lire 1.255 a lire 1.350 al litro. Va tenuto presente che alla data del 31 dicembre 1983 il prezzo di vendita al pubblico — a seguito del decreto-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2150)

legge n. 734 del 28 dicembre 1983 — per la benzina super era di lire 1.300 al litro e per la benzina normale era di lire 1.250 al litro;

i prodotti petroliferi assoggettati alla medesima imposizione fiscale della benzina (benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale e petrolio diverso dal lampante), la cui aliquota viene aumentata nella stessa misura della benzina;

l'aliquota agevolata prevista per la benzina acquistata dai turisti stranieri (è da ricordare che il trattamento agevolato è stato prorogato al 31 dicembre 1985), che viene aumentata in misura tale da portare il prezzo di vendita dei buoni benzina da lire 1.115 a lire 1.210 al litro;

l'aliquota agevolata prevista per il prodotto denominato « Jet Fuel JP/4 » destinato all'Amministrazione della difesa, che viene aumentata in misura corrispondente all'aumento stabilito per la benzina in modo da mantenere invariata la proporzione sempre esistita tra la imposizione normale e quella ridotta (un decimo) prevista per questo prodotto;

gli oli da gas (o gasolio) da usare come combustibili sia nell'autotrazione sia nel riscaldammento, la cui aliquota viene aumentata da lire 11.635 a lire 12.906 per ettolitro; conseguentemente, il prezzo del gasolio per autotrazione, tenendo conto anche della maggiore IVA dovuta sul prezzo finale di vendita, passa da lire 745 a lire 760 al litro;

il petrolio lampante per uso di illuminazione e di riscaldamento, la cui aliquota aumenta da lire 10.000 a lire 11.250 per ettolitro.

In relazione all'aumento stabilito per il gasolio vengono pure aumentate le aliquote di imposta per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, trattandosi di prodotti nella cui composizione entra il gasolio e pertanto occorre mantenere in equilibrio la relativa tassazione.

Nello stesso articolo 1 sono stabilite le consuete disposizioni per assoggettare agli aumenti di aliquote disposti per i prodotti petroliferi anche le giacenze di tali prodotti, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge, presso i depositi di oli minerali per uso commerciale, in quantità superiore a trenta quintali, e presso i punti di vendita, in quantità superiore a quaranta ettolitri.

Per le modalità di denuncia delle predette giacenze e per i termini di pagamento della differenza di imposta si fa rinvio alle disposizioni stabilite con l'articolo 9 della legge 11 maggio 1981, n. 213.

Le maggiori entrate derivanti dagli aumenti di aliquote disposti con il provvedimento in esame sono stimate su base annua in lire 1.945 miliardi; per il residuo scorcio dell'anno corrente, tali maggiori entrate possono valutarsi nell'ordine di 130 miliardi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È convertito in legge il decreto-legge 6 dicembre 1985, n. 699, recante modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

Art. 2.

La preesnte legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto-legge 6 dicembre 1985, n. 699, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 287 del 6 dicembre 1985.*

Modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi

---

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, e successive modificazioni;

Vista la legge 19 marzo 1973, n. 32, concernente modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi e del gas metano, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di modificare l'imposta di fabbricazione gravante su alcuni prodotti petroliferi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 dicembre 1985;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

E M A N A

il seguente decreto:

Art. 1.

1. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sule benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante sono aumentate da lire 64.163 a lire 72.214 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi.

2. L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera B), punto 1), della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, ripristinata temporaneamente con l'articolo 1 della legge 22 febbraio 1982, n. 44, e suc-

cessive modificazioni, per la benzina acquistata dai turisti stranieri ed italiani residenti all'estero, è aumentata da lire 43.694 a lire 51.745 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi.

3. L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera E), punto 1), della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, per il prodotto denominato « Jet Fuel JP/4 », destinato alla Amministrazione della difesa, è aumentata da lire 6.416,30 a lire 7 221,40 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

4. Le aliquote agevolate dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalle lettere D), punto 3), ed F), punto 1), della predetta tabella *B*, rispettivamente per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico e per gli oli da gas da usare come combustibili, sono aumentate da lire 10.000 a lire 11.250 e da lire 11.635 a lire 12.906 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi.

5. Le aliquote ridotte dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalla lettera H), punti 1-*b*), 1-*c*) e 1-*d*), della predetta tabella *B*, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, sono aumentate rispettivamente da lire 4.233 a lire 4.614, da lire 4.880 a lire 5.337 e da lire 13.252 a lire 14.733 per quintale.

6. Gli aumenti di aliquote stabiliti nei precedenti commi si applicano anche ai prodotti estratti dalle raffinerie, dai depositi doganali e da quelli ad essi assimilati od importati con il pagamento dell'imposta nella precedente misura e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono posseduti, in quantità superiore a trenta quintali, dagli esercenti depositi di oli minerali per uso commerciale e, in quantità superiore a quaranta ettolitri, dagli esercenti stazioni di servizio ed impianti di distribuzione stradale di carburanti. Si applicano le disposizioni dell'articolo 9 della legge 11 maggio 1981, n. 213, e del successivo articolo 10, sostituito con l'articolo 2 della legge 26 dicembre 1981, n. 777.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1985.

COSSIGA

CRAXI — VISENTINI — GORIA — ROMITA — ALTISSIMO

Visto, *il Guardasigilli,* MARTINAZZOLI